



COMUNE di CURINGA
(Prov. di Catanzaro)
C.F. 00303930796
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

ORDINANZA N° 165

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS" " REGOLAMENTAZIONE ACCESSO CIMITERO COMUNALE".

IL SINDACO

VISTO l'art 50 del D.Lgs. 267/2000 e seguenti che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale, in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...";

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute di intesa con i Presidenti delle Regioni, allo stato, interessate alla diffusione della patologia definita "coronavirus COVID-19";

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 09/03/2020 recante ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 11/03/2020 recante ad oggetto: "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 22/03/2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTO il Decreto Legge del 24/03/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.01.2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Ordinanze del Vice Presidente della Regione Calabria - n. 73 del 15 ottobre 2020- n. 79 del 23 ottobre 2020 e n. 80 del 25 ottobre 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020*".

Visto il il DPCM del 24 Ottobre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

CONSIDERATO inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno pandemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi.

RILEVATO che in conseguenza di tale emergenza sono presenti nelle città limitrofe numerosi focolai e che ancora allo stato attuale nel nostro territorio sono presenti casi di positività al COVID – 19, oltre alla circostanza che la festività dei defunti e dei Santi nei giorni 1 e 2 Novembre comporta un inevitabile assembramento sia dentro che fuori dei cimiteri non consentendo il distanziamento interpersonale previsto dai protocolli sanitari;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Curinga;

RICHIAMATO l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs 267/2000 e s.m.i, per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

1. Dal giorno 28 al giorno 30 Ottobre 2020, l'accesso al cimitero comunale dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- **Misurazione della temperatura corporea;**
- **Utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione delle vie aeree;**
- **Regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne.**

L'accesso, inoltre, sarà consentito nel numero massimo di 100 persone nel rispetto, si ribadisce, delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

In particolare si dispone che nei locali al chiuso si deve rispettare quanto segue:

- **N. 1 persona per volta nelle cappelle private;**
- **N. 5 persone per volta nella cappella della Confraternità dell'Immacolata;**
- **N. 5 persone per volta nella cappella della Confraternita del Carmine.**

Per un tempo massimo di 15 minuti.

2. In via precauzionale la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 Novembre 2020.

- **Sono sospesi i Cortei che annualmente vengono effettuati in queste ricorrenze;**
- **L'apposizione delle Corone floreali al Cimitero e al Monumento dei Caduti in guerra sarà effettuato con la presenza delle sole Autorità Comunali, Militari e Religiose in rappresentanza dell'intera popolazione;**
- **Non potrà essere svolta nel cimitero comunale e nell'area antistante alcuna messa in presenza di fedeli.**

3. Dal 3 novembre 2020 e fino a nuova ordinanza l'accesso al cimitero comunale sarà consentito come segue:

- **Lunedì, Mercoledì e Domenica accederanno i residenti in Acconia di Curinga, contrada Ferriolo, Torvecchia, Boni, Ergadi, Calavrici, Romatisi**
- **Martedì, giovedì e sabato accederanno i residenti di Curinga capoluogo e contrada Agrosini, San Salvatore, Croce Cappello, Iencarella, Zecca, Centone e Bellifico.**

- **VENERDÌ: CHIUSURA SETTIMANALE.**

L'accesso in ogni caso sarà consentito nel numero massimo di 100 persone nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

In particolare si dispone che nei locali al chiuso si deve rispettare quanto segue:

- **N. 1 persona per volta nelle cappelle private;**
- **N. 5 persone per volta nella cappella della Confraternità dell'Immacolata;**
- **N. 5 persone per volta nella cappella della Confraternita del Carmine.**

Per un tempo massimo di 15 minuti.

DISPONE

Che la presente ordinanza entra in vigore dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Curinga;

La revoca di ogni altro precedente provvedimento in materia in contrasto con la stessa.

Dovrà essere inoltre comunicata a:

- Comando Stazione Carabinieri - Curinga;
- Comando Polizia Locale – SEDE.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso, alternativamente, al TAR della Calabria, ai sensi della Legge nr. 1034/71, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione;

Curinga 27.10.2020

Originale firmato agli atti.

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao